

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

Rep. n. 1502

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (CODICE CIG. 6322450AC8)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile nella sede municipale, avanti a me, dott.ssa Elisa Capozzi, Segretario Generale del Comune di Gioia del Colle, e come tale abilitato a ricevere e rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

SONO COMPARSI

Da una parte:

- dott.ssa Silvana Casamassima, nata a Gioia del Colle il 3 gennaio 1957, Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona del Comune, domiciliata per la carica nel Palazzo Comunale, la quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente, giusta Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 12.5.2015 (cod.fisc.: 82000010726).

Dall'altra parte:

- dott.ssa Robertaccio Antonella Francesca Assunta, nata a Bitetto il 15 agosto 1960 e residente a Bari in via Camillo Rosalba, 38/D, cod. fisc.: RBR NNL 60M55 A892P), la quale interviene nel presente atto, in qualità di

legale rappresentante dell'Associazione Temporanea di Impresa, costituita con atto a rogito del dott. Alberto Scafarelli notaio in Altamura, rep. n. 20323 racc. n. 6965 del 6.11.2015, registrata a Gioia del Colle il 6.11.2015 al n. 10232, serie 1T, composta da "Solidarietà" Società Cooperativa Sociale con sede in Binetto (BA) Strada Provinciale per Sannicandro, n.c. (c.f. 04753020728) e dalla "Occupazione e Solidarietà" Società Coop. Sociale con sede in Bari alla Via Clinia n°4/A, (c.f. 03457100729), che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "ATI".

Della identità personale dei suddetti componenti, io Segretario rogante mi sono accertato.

PREMESSO:

-che con determinazione n. 611 Reg. Gen. del 3.7.2015 è stato approvato il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Gioia del Colle per gli anni scolastici 2015-2016 ed attivata la gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 (nelle parti applicabili), del regolamento regionale n. 4/2007 e del regolamento unico d'ambito per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell'ambito territoriale di Gioia del Colle, secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d'asta di € 317.019,23, oltre iva;

- che con determinazione n. 976 Reg. Gen. del 30.10.2015 si approvavano i verbali di gara del servizio oggetto del presente atto e si aggiudicava definitivamente la realizzazione dello stesso alla ATI costituita dalla "Solidarietà" – Società Coop. Sociale con sede in Binetto alla Strada Prov.le per San-

nicandro e “Occupazione e Solidarietà Società Coop. Sociale con sede in Bari alla Via Clinia n°4/A, per l’importo di € 298.790,62, oltre IVA 4%, in uno € 310.742,24, con un ribasso del 5,75% sull’importo posto a base di gara;

- che con nota prot. 29316 e 29317 del 04/11/2015 il Comune di Gioia del Colle ha richiesto alla Prefettura di Bari le informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011;

- che con nota prot. 27625/14-46718/130.P./ANT. la Prefettura di Bari ha comunicato l’insussistenza di cause interdittive di cui all’art. 67 e 84 comma 4 del D.lgs 159/2011 nei confronti della Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale, e non essendo pervenuta nessuna risposta nei termini previsti per “Occupazione e Solidarietà Società Coop. Sociale”, si procede alla stipula sottoponendo il contratto a quanto previsto dal comma 3, 4 e 5 dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

- che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165/2001, l’ATI, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima ATI, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- che con determinazione n. 235 Reg. Gen. del 16.3.2016 è stato preso atto del possesso dei requisiti previsti per la stipula del contratto e dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/2006 ed approvato lo schema del presente atto.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa.

ART. 2 - ACCETTAZIONE DELL'APPALTO

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'ATI come innanzi costituita che, tramite il rappresentante legale, accetta l'appalto per il servizio di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comune facenti parte dell'Ambito Territoriale composta dai comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari per l'anno scolastico 2015-2016.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha per oggetto le prestazioni svolte da operatori qualificati nel contesto delle attività scolastiche, atte a concorrere alla positiva fruizione dell'offerta formativa da parte degli alunni disabili e consistenti in attività di supporto alle risorse personali degli studenti fruitori del servizio, idonee a sviluppare le loro potenzialità nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione, con particolare sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e funzionali, in collaborazione con il personale scolastico, sanitario e con le famiglie, contribuendo alla realizzazione del Piano educativo Individualizzato di ciascun allievo. (di seguito P.E.I.).

In particolare è richiesto di:

- Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nell'ambito scolastico;
- Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integra-

zione ed autonomia personale, in attuazione dei P.E.I. ;

- Sostenere gli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione delle abilità individuali, personalizzando gli interventi necessari ed evolvendoli in armonia con i bisogni dell'alunno seguito.

L'Amministrazione Comunale, durante la vigenza del contratto, si riserva la facoltà di chiedere all'ATI l'estensione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, qualora ne ricorrano i presupposti al momento non prevedibili, quali la richiesta delle Scuole di estendere il servizio ad ulteriori alunni.

ART. 4 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio è assicurato all'ATI per l'anno scolastico 2015/2016. Si da atto che con determina n°1054-79 del 16/11/2015 è stata autorizzata la consegna anticipata del servizio alla costituenda ATI e, pertanto, la decorrenza del contratto è stabilita dal 1.12.2015 e fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, giusta verbale di consegna sottoscritto tra le parti, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

L'Ambito durante la vigenza del contratto si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del Servizio per ulteriore 1 (uno) anno alle stesse condizioni con il solo aggiornamento del costo da indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento alla data di avvio del servizio, qualora ne ricorrano i seguenti presupposti, : disponibilità risorse finanziarie nel piano Sociale di Zona, ottimale esecuzione del servizio da parte dell'ATI e atto di indirizzo del Coordinamento Istituzionale.

L'importo per l'affidamento del servizio è stimato in € 298.790,62, oltre

IVA al 4%, in uno € 310.742,24, con un ribasso del 5,75% sull'importo posto a base di gara, determinato in riferimento al monte ore presunto di 16.773,5 ore di servizio.

Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Mediante il presente appalto il Comune di Gioia del Colle affida all'ATI la gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica a favore degli alunni diversamente abili, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, realizzato nell'ambito degli interventi disposti dall'Amministrazione Comunale a sostegno dell'integrazione scolastica e sociale e del diritto allo studio delle persone diversamente abili, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 3 della L. 104/92.

Il servizio è diretto, a supportare l'esercizio del diritto all'istruzione, all'educazione e all'integrazione degli studenti disabili residenti e frequentanti le scuole del territorio comunale.

Il servizio oggetto del contratto e dato in appalto all'ATI è, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

ART. 6 - DESTINATARI

Destinatari degli interventi di cui al presente appalto sono i bambini e i ragazzi individuati secondo l'art. 5, e certificati secondo l'art. 12, della legge 104/92, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado.

La definizione dell'ambito dei destinatari è suscettibile di modifiche in rela-

zione alla vigenza di tali documenti e allo jus superveniens.

Alle prestazioni avranno titolo gli alunni disabili segnalati dai Dirigenti Scolastici, in quanto muniti della diagnosi funzionale redatta a cura del servizio di Neuro-psichiatria Infantile dell'ASL/BA, seguita dalla redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che dovrà essere aggiornato nel corso degli anni scolastici.

E' compito della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'elenco degli alunni destinatari del servizio, specificando scuola frequentata, tipologia della disabilità e quantificazione oraria dell'attività richiesta, nonché ogni altra notizia indispensabile alla migliore realizzazione degli interventi.

Sulla base della comunicazione ricevuta, l'aggiudicatario provvede ad affiancare agli alunni segnalati, l'operatore maggiormente qualificato ed in possesso della specializzazione specifica per tipo di disabilità.

Il numero degli alunni a cui garantire l'assistenza specialistica è presumibilmente pari a 78.

Qualora il numero degli alunni subisca variazioni in meno, prima dell'inizio del servizio o durante l'espletamento dello stesso, l'ATI non potrà pretendere somme superiori rispetto alle ore di servizio effettivamente prestate.

Parimenti, le economie della presente gara d'appalto o eventuali fondi rivenienti da finanziamenti di Ambito, potranno essere utilizzate per un'implementazione del Servizio, alle stesse condizioni di aggiudicazione; pertanto l'Ente Appaltante si riserva, qualora se ne presenti la necessità, la facoltà di chiedere all'ATI l'inserimento di altri utenti agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, nei limiti previsti dalla vigente normativa, come indicato all'art. 3 del presente contratto.

ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE

L'ATI dovrà garantire lo svolgimento del servizio in appalto con proprio personale, regolarmente iscritto al libro paga, in numero idoneo a svolgere le attività descritte, impiegando personale in possesso del titolo di educatore:

- laurea in educatore professionale conseguita ai sensi del DM 8/10/1998 n. 520, laurea in scienze dell'educazione-ex indirizzo educatore professionale extrascolastico;
- laurea triennale in scienze dell'educazione nel campo del disagio minorile della devianza, della marginalità;
- laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione indirizzi scienze dell'educazione e scienze dell'educazione nei servizi socio-culturali e interculturali;
- laurea in pedagogia e in scienze pedagogiche;
- laurea in scienze dell'educazione, ex indirizzi in insegnanti di scienze dell'educazione e in esperto in processi formativi, e laurea triennale in scienze dell'educazione, indirizzo in processi di formazione e valutazione; laurea specialistica in progettista e dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
- laurea triennale in scienze della formazione continua, indirizzi in operatore socio-culturale e in operatore per la mediazione interculturale con competenze specifiche nel campo della disabilità ed esperienza almeno triennale di assistenza ad alunni disabili .

Qualora vi sia necessità di assicurare l'assistenza specialistica ad alunni disabili sensoriali, l'operatore addetto dovrà essere in possesso dell'attestato/qualifica di assistente alla comunicazione, con conoscenza del-

la lingua dei segni (per gli audiolesi) o del codice Braille (per i non vedenti) attestata dalla frequenza di corsi specifici. Per gli alunni autistici, che seguono particolari protocolli riabilitativi (ad es. ABA), l'ATI si adopererà nella ricerca di personale specializzato in quel particolare metodo per non compromettere il lavoro di cui le famiglie si fanno carico, anche in assenza della laurea nelle discipline su elencate.

E' obbligo dell'ATI comunicare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori affiancati agli alunni segnalati, che deve essere aggiornato tempestivamente ogni qual volta si verifichi la sostituzione di un operatore.

Il personale assente dal servizio deve essere tempestivamente sostituito con personale di identica qualifica ed in possesso di titoli non inferiori a quelli minimi previsti al presente articolo.

La continuità del rapporto operatore-alunno è un elemento di qualità del servizio e pertanto perseguita e salvaguardata dall'ATI.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

L'ATI, qualora si verificassero particolari esigenze, assumerà nei modi e condizioni previsti dalle Leggi vigenti, il personale delle ditte uscenti at-

tualmente impiegato nel servizio di Assistenza specialistica scolastica in modo tale da garantire, al contempo, l'efficienza e l'efficacia del servizio ed adeguati livelli retributivi del personale impegnato.

ART. 8 - TEMPI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Ciascun operatore collabora alla stesura ed alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per ogni alunno al quale è affiancato.

In collaborazione con i docenti, sotto la loro diretta responsabilità didattica, l'operatore partecipa alla realizzazione degli obiettivi fissati dal P.E.I. attraverso le attività che si descrivono di seguito a titolo semplificativo:

1. Assistenza all'autonomia: intesa come intervento finalizzato a mantenere e sviluppare le capacità individuali di ciascun alunno diversamente abile in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastiche, è rivolta a consolidamento di corrette condotte d'azione negli atti fondamentali, assistenza nell'esecuzione dei compiti scolastici e nell'uso di strumenti

proteseci, esplorazione dell'ambiente scolastico, orientamento ecc...;

2. Assistenza alla comunicazione: intesa come intervento volto, mediante le tecniche, gli strumenti e i comportamenti adeguati allo specifico handicap dell'alunno a sostenerne ed ampliarne la capacità relazionale, a facilitare la comunicazione trasferendone i contenuti nella forma linguistica più naturale e comprensibile, allo studente, sia per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposte dalla scuola sia per lo sviluppo di soddisfacenti relazioni con i compagni e gli adulti presenti nella comunità scolastica.

Le modalità d'intervento devono essere flessibili e più possibile personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento dei competenti Ser-

vizi ASL e del P.E.I.

L'attività degli operatori dell'ATI deve essere espletata in modo da consentire:

- l'elaborazione per ogni alunno, in accordo con i docenti di classe, gli operatori della A.S.L., del Comune e la famiglia, di un piano di lavoro dell'operatore diretto a contribuire alla realizzazione del P.E.I. ;
- l'osservazione dell'alunno e la valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento intrapreso, la conferma o la riformulazione del piano di lavoro per adeguare le azioni ai bisogni dell'alunno ed alla loro evoluzione nel corso del percorso formativo;
- la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di integrazione degli alunni seguiti e con le loro famiglie;
- il suo espletamento prioritariamente in momenti non separati rispetto a quelli delle attività del personale docente e del gruppo classe;
- la partecipazione, per gli aspetti di competenza degli operatori, ai momenti di programmazione e verifica relativi al percorso di integrazione degli alunni seguiti.

L'ATI deve predisporre, per ciascun utente del servizio, idonea cartella contenente i principali dati personali, socio-economici e familiari.

La cartella personale in questione deve essere compilata dal coordinatore del servizio e deve contenere copia del piano di intervento individuale ed il nominativo dell'educatore incaricato allo svolgimento della prestazione all'utente.

Sulla cartella personale dell'utente devono essere registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti settime-

nali.

Compete all'Ufficio di Piano approvare il formato ed il contenuto della cartella personale dell'utente prima della definitiva realizzazione e stampa; l'Ufficio si riserva, inoltre, la facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto di chiedere le modifiche che riterrà necessarie nello svolgimento del servizio, senza che l'impresa possa accampare pretese e/o indennizzi di sorta. I dati personali contenuti nella cartella predetta sono soggetti a tutela nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy; alla scadenza del contratto l'impresa è tenuta a consegnare all'Ufficio appaltante le cartelle integrali, senza che l'impresa possa accampare pretese e/o indennizzi di sorta. All'atto della consegna deve essere redatto formale verbale di presa in carico.

Qualora emergano comprovate problematiche nella realizzazione delle attività sopra descritte da parte di alcuno degli addetti dell'aggiudicatario, fatta salva l'applicazione delle penali previste, è facoltà dell'Ente Appaltante, in relazione alla specificità degli interventi ed al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra l'operatore, lo studente ed i suoi familiari e la scuola, richiedere all'aggiudicatario la sostituzione sul caso del lavoratore contestato, che l'aggiudicatario deve operare entro 6 giorni dalla richiesta.

Qualora nel corso della vigenza del contratto a carico dello stesso lavoratore già contestato si presenti nuovamente una problematica relativa allo svolgimento del servizio, è facoltà dell'Ente Appaltante, oltre l'applicazione delle penali previste, richiedere l'allontanamento immediato dal servizio del lavoratore.

Le attività sopra descritte rientrano nel monte ore settimanale, quantificato ad inizio anno scolastico per ogni operatore, in relazione a ciascun alunno

assegnatogli.

L'assenza da scuola dell'alunno seguito deve essere sempre comunicata dall'aggiudicatario all' Ente Appaltante secondo le modalità che seguono.

In caso di breve assenza da scuola dell'alunno seguito, superiore ad uno e presumibilmente inferiore a dieci giorni (per il primo giorno di assenza non preavvisata è riconosciuto all'ATI l'orario di lavoro programmato), in accordo con i Dirigenti Scolastici e previa autorizzazione anche telefonica dell' Ente l'ATI disporrà la sospensione delle prestazioni in modo che le ore di servizio non prestate siano recuperate al rientro a scuola dell'alunno.

In ogni caso in cui sia presumibile che l'assenza dell'alunno seguito sarà superiore ai 10 giorni continuativi, il servizio è sospeso.

Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazioni delle ore di servizio di assistenza specialistica, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal responsabile dell'ufficio di piano.

L'ATI si impegna a trasmettere al Dirigente Scolastico, al Dirigente dei Servizi Sociali dei comuni dell'Ambito ed al Responsabile Ufficio di Piano, una relazione finale sull'andamento del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti.

ART. 9 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Alle prestazioni avranno titolo gli alunni diversamente abili segnalati dai Dirigenti Scolastici, in quanto muniti della diagnosi funzionale redatta a cura del servizio di Neuro-psichiatria Infantile dell'ASL/BA, seguita dalla redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), che dovrà essere aggiornato nel corso degli anni scolastici, nei limiti del numero di utenti massimo,

del monte ore annuo e delle risorse disponibili, di cui all' articolo 4 e 6 .

L'ATI non esprime alcuna valutazione in ordine alla modalità di accesso al servizio.

ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ATI

L'ATI si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- ✓ fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni ;
- ✓ eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente contratto e senza riserva alcuna;
- ✓ garantire, al fine dell'efficienza e dell'efficacia del servizio la continuità del rapporto operatore/utente nel rispetto di criteri e modalità di mobilità (comunque determinati precedentemente, in merito a sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni) per le eventuali sostituzioni;
- ✓ trasmettere trimestralmente ed a conclusione dell'anno scolastico alla stazione appaltante una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- ✓ garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente all'aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- ✓ comunicare giornalmente e tempestivamente via fax ai Dirigenti tutte le variazioni di orario che vengano improvvisamente a presentarsi e concor-

dare con gli stessi le migliori soluzioni.

- ✓ garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
- ✓ dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal docente;
- ✓ dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un “documento” di riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta);
- ✓ impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- ✓ garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, l’ATI è tenuta a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l’espletamento del servizio di cui al presente contratto, pertanto il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;

In proposito, l’ATI è tenuta a:

- ✓ fornire all’Ambito entro 30 gg dalla data di inizio dei servizi, l’elenco nominativo del personale impiegato corredato da anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, orario di servi-

zio;

✓ aggiornare periodicamente l'elenco in caso di sostituzioni definitive e temporanee; queste ultime si intendono dal quinto giorno successivo di assenza del titolare e/o in caso di impossibilità di effettuare la sostituzione da parte dell'équipe di lavoro, dal giorno successivo a quello dell'avvenuta assenza;

✓ garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni con operatori di pari qualifica professionale e un turn over di operatori dedicati al caso non superiore alle cinque unità dell'anno scolastico;

✓ trasmettere ai competenti uffici dell'Ambito entro 30 giorni dalla data di inizio dei servizi la pianificazione formativa annuale e supervisione, prevista a suo carico, per gli operatori in servizio;

✓ garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dei servizi;

✓ informare tempestivamente (in via preliminare telefonicamente ed in seguito con comunicazione scritta via mail o fax) i competenti uffici dell'Ambito di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola, alla famiglia e ai servizi sanitari;

✓ provvedere alla sostituzione immediata del personale, che a seguito di giudizio della Stazione Appaltante, sia ritenuto motivatamente non idoneo allo svolgimento del servizio;

✓ manlevare l'Ambito comunque estraneo ai rapporti tra l'ATI e personale dipendente da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;

- ✓ provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario allo svolgimento del servizio e quindi delle singole attività programmate;
- ✓ garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori;
- ✓ mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre si stabilisce che:

- 1) l'ATI è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevato la stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. L'ATI dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà, altresì, segnalare immediatamente alla stazione appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'ATI tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
- 2) le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dall'ATI, per gli interventi di cui al presente contratto, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio;
- 3) in caso di sciopero l'ATI è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
- 4) il Comune si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, l'ATI dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;

5) nel caso che l'ATI non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dalla stazione appaltante una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva sostituzione si applica la penale di cui all'art. 20.

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'ATI si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano potrà, in qualsiasi momento, richiedere all'ATI l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale ed assicurativa.

ART. 11 COORDINATORE DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

L'ATI dovrà nominare un coordinatore dell'attività, con comprovata esperienza specifica nel settore oggetto del presente appalto e ne comunicherà il nominativo alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione medesima.

Il coordinatore dell'attività sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'appalto stesso. Egli farà da tramite tra l'ATI e l'Amministrazione Comunale.

ART.11 - PROGETTI SPERIMENTALI ED INNOVATIVI DI SERVIZI INTEGRATIVI

La Stazione Appaltante si riserva, nel corso dell'appalto, la possibilità di sperimentare progetti innovativi a sostegno dell'integrazione scolastica.

A tal fine, qualora dovesse sorgere la necessità di integrare il servizio in oggetto con ulteriori prestazioni, attività di natura complementare e servizi aggiuntivi, le parti si impegnano a verificare la possibilità di un ampliamento del Servizio, con lo stesso trattamento economico.

ART. 12 COMPETENZE DEL COMMITTENTE

Il Comune svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio, effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'ATI.

Il Comune, attraverso i suoi uffici, si impegna a fornire all'ATI i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.

Il Comune, ha diritto di richiedere all'ATI, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena l'immediata applicazione della penale di cui all'art. 20.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati dall'ATI nei servizi stessi.

Il Comune si riserva il diritto di vigilare sul rispetto delle norme contrattuali procedendo, in qualsiasi momento, ai necessari controlli, per verificare:

- l'andamento del servizio/monitoraggio;
- la qualità e l'effettività delle prestazioni;
- il rispetto delle disposizioni impartite;
- il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, la stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio, previa diffida, ad assicurare direttamente, a spese dell'ATI, il regolare funzionamento del servizio.

ART. 13 SEDE

Le attività dovranno essere svolte nelle scuole del comune che saranno comunicate all'ATI dal comune o presso il domicilio dell'utente, se previsto dal PEI.

ART.14 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ATI dovrà presentare regolari fatture mensili presso il Comune in relazione al numero di ore effettivamente erogate dalle figure professionali previste ed effettivamente presenti, al prezzo fissato in sede di offerta economica nel limite massimo di € 298.790,62, comprensivo della somma di € 1.760,00 quale onere per la sicurezza specifici propri dell'attività dell'impresa, oltre iva.

Con tale corrispettivo si intenderà compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di:

- fattura o documento fiscale con indicazione analitica delle ore svolte per ogni singola scuola;
- attestazione delle ore svolte da ciascun operatore, con allegati *report* di presenza vistati dai docenti e dal Dirigente Scolastico;
- copia del DM10;
- dichiarazione attestante l'avvenuta applicazione del CCNL;

Le fatture verranno liquidate, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

Con tale corrispettivo l'ATI si intenderà compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verifichi una diminuzione del monte ore complessivo annuale per decremento del numero degli alunni che necessitano dell'assistenza specialistica, o per avviato ritardo delle attività, all'ATI verranno liquidate le ore effettivamente prestate.

I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere del Comune di Gioia del Colle con mandati da estinguersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente servizio.

Ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 8 della legge 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 17.12.2010 n. 217, per i pagamenti emessi dall'ente deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente servizio, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo di quanto riportato al comma precedente costituisce causa di risoluzione del presente contratto. A tal proposito dichiara che il numero di conto corrente dedicato al presente servizio è il seguente: IBAN: IT 37Z01030 04000 000003965334 e la persona delegata ad operare su di esso è la stessa rappresentante legale dell'ATI dott.ssa Antonella Francesca Assunta Robortaccio.

ART.15 - REGOLAMENTI

L'ATI risponderà in proprio dell'osservanza alle leggi attuali e future, ai Regolamenti Regionali, alle regolamentazioni comunali.

ART. 16 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO CONTRATTI.

L'ATI dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività con personale qualificato; sarà tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti impegnati nel servizio nonché dei collaboratori a contratto. Nella disciplina dei rapporti di lavoro l'ATI sarà tenuta al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni.

L'Amministrazione Comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'ATI si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto individuale e l'elenco nominativo del personale impiegato e le eventuali variazioni, con l'indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL).

ART. 17 - VALUTAZIONE DI QUALITÀ

Le attività volte a verificare la qualità delle prestazioni dei servizi saranno eseguite dal Comune o suo delegato nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento Regione Puglia 4/2007.

Inoltre, l'ATI s'impegna ad adottare i criteri valutativi per la misurazione della qualità e gradimento del servizio; l'ATI potrà proporre in sede progettuale eventuali criteri di misurazione della qualità.

ART. 18 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Le economie rivenienti dall'esecuzione del presente potranno essere utilizzate per una implementazione del servizio alle stesse condizioni di aggiudicazione.

Il Comune si riserva, altresì, qualora se ne presenti la necessità, la facoltà di chiedere, all'ATI, che si obbliga, l'inserimento di altri utenti, comportanti aumenti di persone, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale. L'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 311 del DPR n. 207/2010.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'ATI di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente contratto commesso dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune si intenderà l'ATI.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

E' facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto

o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte dell'ATI tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente contratto.

Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione di una delle Cooperative costituenti l'ATI dall'Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dalla legge.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta l'ATI sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio.

Nel caso che l'ATI non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, la stessa sarà causa di risoluzione del contratto senza formalità alcuna.

L'importo complessivo delle penalità irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa.

Si precisa che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione di addebito mediante lettera raccomandata alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.

La stazione appaltante provvederà al recupero della penalità applicata mediante detrazione sui corrispettivi liquidati per le prestazioni regolarmente rese dall'impresa.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte della stazione appaltante per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

Per cumulo di infrazioni, l'Ente Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Per inadempienze lievi da parte dell'ATI, l'Ente Appaltante, a suo esclusivo insindacabile giudizio, si riserva di applicare penali il cui importo economico non potrà essere superiore alle penali di cui sopra.

Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1456 del Codice Civile, la stazione appaltante potrà unilateralmente dichiarare la risoluzione del contratto, con l'applicazione delle penali pecuniarie, l'incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, fatta salva l'eventuale ulteriore azione in danno. In caso di risoluzione, l'impresa appaltatrice non potrà pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Fatto salvo quant'altro previsto nel presente capitolato per particolari inadempienze e violazioni contrattuali, la stazione appaltante avrà la facoltà di risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato;

- cessione e subappalto, anche parziale, del contratto;
- mancata esecuzione, secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
- utilizzo improprio d'ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l'impresa è venuta a conoscenza nell'esercizio dei servizi affidati;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione della garanzia fidejussoria definitiva;
- perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006, per la partecipazione alle procedure di appalto e per la stipula dei relativi contratti;
- condanna per un delitto che comporta l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- violazione della disciplina dei rapporti di lavoro, delle norme del C.C.N.L., delle disposizioni in materia previdenziale e contributiva e delle coperture assicurative stabilite dalla Legge.

ART. 21 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'ATI ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 a garanzia della puntuale ed esatta esecuzione di quanto riviene dal presente contratto, ha prestato cauzione definitiva di € 14.939,53 (quattordicimilanovecentotrentanove/53). pari al 5% dell'importo di aggiudicazione mediante polizza fideiussoria n. 730700944 rilasciata dalla com-

pagnia di Assicurazioni Allianz s.p.a, Agenzia di Modugno il 24.11.2015.

L'ATI ai sensi dell'art. 129 del D.lgs.n. 163/2006 e art. 125 del D.P.R. 207/2010 ha stipulato polizza di assicurazione, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, n. 069913473 rilasciata dalla compagnia di Assicurazione Allianz spa Agenzia di Bari il 25.1.2011 tutt'ora in corso di validità giusta quietanza di pagamento del 16.12.2015.

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti, spese varie ed altre, nessuna esclusa ed eccettuata in quanto dovute, presenti e future, inerenti il presente atto, sine jure rivalsa, cedono a carico dell'ATI ad eccezione dell'I.V.A., che resta a carico del Comune.

Sono altresì a carico dell'ATI le spese di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.lgs. 179/2012, ammontanti ad € 1.868,55 e che saranno versati dall'ATI a semplice richiesta del Comune.

ART. 23 - ULTERIORI DISPOSIZIONI E CONTROVERSIE

L'ATI è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel presente contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' vietato il subappalto.

La violazione ai divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione *ipso iure* del contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno.

Per tutta la durata del contratto l'ATI dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata in qualità di responsabile del servizio e del contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente è quello di Bari.

Viene omessa la lettura degli atti citati in premessa per espressa volontà delle parti le quali dichiarano di averne preso cognizione.

ART. 24 - PRIVACY

L'ATI è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni ed ai sensi dell'art. 29 del citato D.lgs. 196/2003 assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati

In particolare, l'ATI, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il presente atto è esente dal bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97 ed è richiesta la tassazione ad importo fisso in conformità delle vigenti disposizioni (art. 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131), trattandosi di prestazione soggetta ad IVA.

Il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, formato con mezzi elettronici e digitato da persona di mia fiducia, su ventotto facciate per intero e parte della successiva, viene da me, ufficiale rogante, letto alle parti, che riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo confermano, dichiarando di essere a perfetta conoscenza degli atti richiamati e con me lo sotto-

scrivono in modalità digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

(Firmato digitalmente)

L'ATI

(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Firmato digitalmente)



Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Ufficio di Piano

**VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'INFANZIA DEI COMUNI APPARTENENTI
ALL'AMBITO TERRITORIALE DI GIOIA DEL COLLE**

Il giorno uno del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici, alle ore 18.00 sono presenti i sigg.ri:

- dott.ssa Casamassima Silvana, in qualità di Direttore dell'Area Servizio alla Persona, del Comune di Gioia del Colle;
- dott.ssa Antonella Francesca Assunta Robotaccio, nata a Bitetto (BA) il 15/08/1960 in qualità di Rappresentante Legale dell'A.T.I. tra "Solidarietà" Società Cooperativa Sociale con sede in Binetto alla Strada Prov.le per Sannicandro e "Occupazione e Solidarietà" Società Coop. Sociale con sede in Bari alla Via Clinia n°4/A, costituita con atto n°20323 di Rep. in data 06/11/2015 del Notaio Avv. Alberto Scafarelli di Altamura (BA) con studio secondario in Bitonto (BA) alla Via Verdi n°54.

Premesso che con determinazione n°976-68 del 30/10/2015 è stato preso atto del verbale di gara n°6 redatto in data 20/10/2015 dalla Commissione di gara nominata ex art. 84 del D.lgs. n°163/2006, ed è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell'Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle (Capofila), Casamassima, Sammichele di Bari e Turi in favore della Costituenda ATI tra "Solidarietà" – Società Coop. Sociale con sede in Binetto alla Strada Prov.le per Sannicandro e "Occupazione e Solidarietà" Società Coop. Sociale con sede in Bari alla Via Clinia n°4/A, per la durata di un anno, rinnovabile per un altro anno, per un importo complessivo di € 298.790,62, oltre IVA di legge;

Vista la determinazione n°1054-79 del 16/11/2015 con la quale si autorizza la consegna anticipata del Servizio in oggetto, poiché sussistono oggettivi motivi di urgenza nel garantire la continuità del servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni diversamente abili, in considerazione della particolare valenza socio-sanitaria degli interventi resi agli alunni diversamente abili, la cui interruzione comporterebbe disparità di trattamento in danno agli alunni più deboli e bisognosi di assistenza per i quali sarebbe negato il proprio diritto allo studio;

Vista la polizza fidejussoria n°730700944 stipulata con Allianz S.p.A. Agenzia di Modugno (BA) in data 24/11/2015 riguardante la cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal contraente, agli atti di ufficio;

TANTO PREMESSO

ed alla presenza delle parti si procede alla consegna del Servizio di Assistenza Specialistica a favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie secondarie di primo grado, nell'Ambito territoriale dei Comuni di Gioia del Colle (capofila), Casamassima, Sammichele di Bari e Turi definitivamente aggiudicato con determinazione n°976-68 del 30/10/2015;

Pertanto, sulla scorta degli atti di gara e, in particolare, del bando di gara, del capitolato prestazionale d'appalto, la sottoscritta responsabile dell'Area Servizi alla Persona:

- illustra gli obblighi e le responsabilità in capo all'A.T.I. "Solidarietà" Società Cooperativa Sociale e "Occupazione e Solidarietà" Società Coop. Sociale sulla base delle disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato prestazionale;

La dott.ssa Antonella Francesca Assunta Robertaccio Presidente della *Solidarietà* Società Cooperativa Sociale, sulla scorta degli atti, dichiara:

- di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, delle modalità, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del Capitolato;
- di essere edotta di tutti gli impegni ed obblighi assunti con la partecipazione alla gara;
- di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna del Servizio, sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DLgs 163/2006;

Resta stabilito che:

- le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento degli atti contrattuali;
- il responsabile unico del procedimento ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata delle obbligazioni tra le parti contraenti contenute nel verbale di consegna anticipata del servizio di assistenza specialistica nel caso in cui la costituenda ATI tra *Solidarietà* Società Cooperativa Sociale ed *Occupazione e solidarietà* non dovesse risultare in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto e dalla vigente normativa in materia di appalti e quando il medesimo aggiudicatario non adempia una obbligazione secondo le modalità stabilite dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto e dal verbale di consegna anticipata del servizio. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il responsabile unico del procedimento dichiara all'aggiudicatario che intende valersi della clausola risolutiva, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, senza che nulla possa pretendere l'aggiudicatario per tale decisione. Resta stabilito che l'aggiudicatario risponderà degli oneri e dei danni economici che potessero derivare alla stazione appaltante nel caso di un nuovo affidamento del servizio aggiudicato;
- in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all'impresa sociale, l'importo da liquidarsi sarà determinato, ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione del 10% oltre eventuale risarcimento danni.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Per l'Amministrazione Comunale



Per l'A.T.I. "Solidarietà" Società Cooperativa Sociale
e "Occupazione e Solidarietà" Società Coop. Sociale

